

Assicurazione per responsabilità personale di dipendenti di Enti Pubblici / Aziende Pubbliche

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: Responsabilità personale di dipendenti di Enti Pubblici / Aziende Pubbliche

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

"Responsabilità personale di dipendenti di Enti Pubblici / Aziende Pubbliche" è un'assicurazione in forma collettiva che tutela dai rischi di responsabilità civile e professionale di coloro che abbiano assunto o assumeranno un rapporto di servizio o di lavoro dipendente o autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti. La polizza offre una copertura anche per la responsabilità civile patrimoniale verso terzi e la responsabilità per danno erariale e amministrativa.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si compone delle seguenti garanzie sempre operanti:

- ✓ **Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi (escluso l'ente di appartenenza):** copre le responsabilità civile e professionale derivante da te e dai tuoi eredi per perdite patrimoniali causate involontariamente a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui devi rispondere a norma di legge nell'esercizio delle tue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di appartenenza compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui devi rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che sei tenuto a pagare per effetto di decisioni definitive di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie si intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.

- ✓ **Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa:** copre l'azione di rivalsa esperita dall'Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati con colpa grave (escluso il dolo) e dei quali l'Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente.

È coperta qualsiasi richiesta di risarcimento che deriva dalla tua responsabilità amministrativa e contrabile per danni causati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di errori od omissioni di cui devi rispondere a norma di legge nell'esercizio delle tue mansioni e/o funzioni istituzionali.

- ✓ **Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici**

L'assicurazione è estesa, per gli Assicurati Dipendenti Tecnici, ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico.

Personalizzazioni del rischio:

È possibile acquistare con un premio aggiuntivo una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:

- Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi
- Estensione del periodo di efficacia in caso di cessazione totale dell'attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione

L'assicurazione è prestata nella **forma claims made**.

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non è oggetto di copertura la Responsabilità Civile per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza.

✗ Soggetti non considerati terzi

- il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, il convivente unito civilmente, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'Assicurato;
- le imprese o Società di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
- i collaboratori dell'Assicurato, nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

Rischi esclusi

✗ Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a familiari conviventi o a società in cui sei amministratore o socio a responsabilità illimitata.
- causati intenzionalmente (dolo) da te.
- derivanti da inquinamento di aria, acqua o suolo.
- legati a sostanze radioattive o a fenomeni nucleari.
- connessi all'uso di veicoli a motore, natanti o aeromobili (per cui è obbligatoria un'assicurazione separata secondo il Codice delle Assicurazioni).
- connessi o conseguenti a lesioni personali, morte o danni a cose, salvo quanto espressamente previsto nella garanzia estesa C.1.
- connessi a calunnia, ingiuria o diffamazione, anche se accertati in sede civile.
- che ti hanno portato a un guadagno personale diretto o indiretto.
- se sei stato condannato penalmente per reati contro la Pubblica Amministrazione.
- derivanti da azioni di responsabilità sociale nei tuoi confronti (es. ex art. 2393 e 2497 del Codice Civile).
- riguardanti la gestione di assicurazioni, come:
 - mancata o errata stipula di polizze,
 - modifiche non effettuate,
 - mancato o tardivo pagamento dei premi, salvo che tu sia coinvolto nell'attività di gestione sinistri in franchigia o autoassicurazione prevista da polizze o delibere regionali.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nell'Unione Europea, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Limitatamente ai dipendenti delle forze armate, consolari, ambasciatoriali e dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere mentre prestano servizio al di fuori dei suddetti territori, a condizione che tali richieste traggano origine esclusivamente dalle attività previste e consentite dal contratto di lavoro o mandato specifico applicabile e che siano avanzate innanzi alle competenti autorità della Repubblica Italiana sulla base della legge italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.

Se non lo fai, potresti perdere il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto entro 5 giorni dall'adesione alla Polizza Convenzione.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha durata annuale, con scadenza anniversaria al 31/12 di ciascuna annualità.

L'assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla scadenza.

Se hai acquistato la polizza tramite vendita a distanza, puoi disdire con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC entro 14 giorni dalla stipula della polizza.

Assicurazione per responsabilità personale di dipendenti di Enti Pubblici / Aziende Pubbliche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO

Responsabilità personale di dipendenti di Enti Pubblici / Aziende Pubbliche

Data di aggiornamento: 31/12/2025

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinurance.com.

PEC: revo@pec.revoinurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.917.368.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 239,5%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 239,8%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2024 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, in relazione alle garanzie:

✓ RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Sono comprese nella garanzia le somme che sei tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

L'assicurazione vale anche per le seguenti garanzie sempre operanti:

- Attività di rappresentanza
- Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm e ii
- Consulenza e controlli in ambito ecologia ed ambiente
- Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi
- Perdite patrimoniali e danni erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale
- Danni patrimoniali, perdite patrimoniali e danni erariali derivanti dall'attività di cui al Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. e del d. lgs 196/2003 e ss.mm.ii
- Responsabilità solidale
- Levata protesti
- Acquisti in autonomia
- Perdite patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente
- Perdite patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari
- Copertura cariche pregresse
- Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 7 della L. 190/2012 e della pubblica trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013
- Ufficio di Avvocatura o Ufficio di Affari Generali
- Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge
- Responsabile unico del procedimento amministrativo e Responsabile di progetto di cui al D.Lgs. 36/2023
- Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs nr.50 del 18/04/2016 e dal D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e successive modifiche
- Attività di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e del Responsabile dell'esecuzione del contratto (REC)

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

L'assicurazione vale per:

- Le perdite patrimoniali che l'Assicurato debba risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali, quando previste da leggi o regolamenti dell'Ente contraente.
- Le perdite patrimoniali dovute a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, a condizione che non siano causate da incendio, furto o rapina.
- Le attività di consulenza ecologica e ambientale, comprese: analisi di emissioni, acque reflue, fanghi, rifiuti, rumore; progettazione di verde industriale, paesaggistica, aree verdi, giardini, barriere antirumore.
- Le attività di validazione e verifica dei progetti come previsto da: DPR 207/2010 (ex Legge Merloni Quater), D.Lgs 50/2016, D.Lgs 36/2023 e successive modifiche.
- Le responsabilità in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, comprese quelle svolte in qualità di: Datore di lavoro e/o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori (sempre ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
- I danni causati da rovina totale o parziale delle opere in costruzione o oggetto di interventi, se si verificano: durante l'esecuzione dei lavori o entro cinque anni dalla loro ultimazione.
- Le spese sostenute per neutralizzare o contenere i danni dovuti a un grave difetto che compromette la stabilità dell'opera, purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Compagnia. In caso di disaccordo sull'utilità o sull'importo delle spese, si ricorre a un Collegio peritale composto da tre esperti (uno per parte, il terzo scelto congiuntamente o dal Presidente del Tribunale). Le decisioni sono vincolanti e prese a maggioranza, senza formalità legali.
- Le perdite patrimoniali e i danni erariali causati da gravi difetti riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori, se tali difetti rendono l'opera inidonea all'uso previsto (esclusi i costi per eventuali miglioni).

L'assicurazione vale anche per:

- Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera
- Danni alle opere
- Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
- Responsabilità amministrativa e contabile consequenziale per danni materiali e corporali verso terzi – estensione posizioni tecniche

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La assicurazione prevede, relativamente alla Copertura RC professionale, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (tutte le categorie ad esclusione dei tecnici)	copre la Responsabilità amministrativa e contabile per danni da te causati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di danni materiali (compresi quelli ai macchinari e alle apparecchiature dell'Ente) e corporali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale di cui devi rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle tue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel modulo di adesione.
Estensione piena del periodo di efficacia in caso di cessazione totale dell'attività presso qualsiasi pubblica amministrazione.	Se hai cessato totalmente la tua attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione e sei stato assicurato dalla Polizza Convenzione, puoi acquistare l'assicurazione per eventuali richieste di risarcimento e/o circostanze presentate nei tuoi confronti nei 5 anni successivi alla cessazione della carica purché afferenti alle cariche assicurate e a eventi dannosi verificatisi nel periodo di retroattività. Puoi anche estendere l'assicurazione per eventuali richieste di risarcimento presentate nei tuoi confronti nei 10 anni successivi alla cessazione della carica purché afferenti alle cariche assicurate e a eventi dannosi verificatisi nel periodo di retroattività previsto nel certificato di assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non è operante per:

- le richieste di risarcimento delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data dell'adesione alla Polizza Convenzione e che si sia concretizzata con una richiesta scritta di risarcimento;
- le richieste di risarcimento che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto dell'adesione alla Polizza Convenzione o, in caso di proroga/rinnovo REVO, dalla data di effetto dell'adesione prorogata/rinnovata, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- le sanzioni amministrative o pecuniarie, le multe e le ammende inflitte direttamente a te;
- i danni causati, anche indirettamente, dalla presenza di sostanze tossiche come: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- i danni materiali e corporali di qualsiasi tipo se non espressamente inclusi, ove previsto, con l'attivazione della garanzia accessoria D.1

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE TECNICO

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- mancanza di abilitazione o autorizzazione dell'Assicurato allo svolgimento delle attività previste, oppure se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalla normativa vigente;

	• se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore; • in caso di smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; • in ipotesi di errori e/o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi; • in ipotesi di dolo dell'Assicurato; • in ipotesi di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale; • in ipotesi di calunnia, ingiuria, diffamazione; • in ipotesi di perdite patrimoniali derivanti da azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato; • in ipotesi di danni conseguenti il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii; • in ipotesi di perdite patrimoniali conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; • in ipotesi di danni derivanti e/o che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti; • in ipotesi di multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione; • in ipotesi di danni conseguenti l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.; • in ipotesi di perdite patrimoniali conseguenti attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza; • in ipotesi di perdite patrimoniali conseguenti attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti; • in ipotesi di perdite patrimoniali conseguenti la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore; • in ipotesi di perdite patrimoniali conseguenti la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività prevista nel certificato di assicurazione; • in ipotesi di danni conseguenti la presenza, o per gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto; • in ipotesi di danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a soggetti che intendono godere di un'assicurazione per i rischi di responsabilità civile e professionale di coloro che abbiano assunto o assumeranno un rapporto di servizio o di lavoro dipendente o autonomo nei confronti di un Ente pubblico o un'azienda pubblica.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 34%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto.
----------------------------------	---

	REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 22,25%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO